



Riunione del 5 febbraio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 27**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente – Estensore

**24.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
GIOVANNI RINALDI-TESSERATO**

Con relazione *ex art. 72 R.G.* la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- per Rinaldi Giovanni, *“per avere, in data 30 novembre 2013, al termine dell'incontro disputatosi a Chieri (TO) tra la S. Giorgio Volley Chieri e la ASD Aurora Pallavolo insultato, minacciato e tentato di aggredire l'arbitro sig.ra Sandra Casazza, aggredito fisicamente la madre di un giocatore, nonché preso a calci le panchine ed altri oggetti presenti sul terreno di gioco, con violazione dell'art. 14, Statuto FIPAV, dell'art. 16, Statuto FIPAV, dell'art. 19, RAT FIPAV, nonché con la contestazione delle circostanze aggravanti previste dall'art. 49, Regolamento Giurisdizionale FIPAV, lettere d) e h)”*.

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'odierno incolpato all'udienza del 4 febbraio 2014 alla quale questi compariva unitamente al proprio difensore, Avv. Cravetto.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.*;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla delibera n. 1 del 4 dicembre 2013 con la quale il Giudice Unico Regionale Fipav del Piemonte deferiva alla Procura Federale il Sig. Giovanni Rinaldi, con contestuale sospensione cautelativa di quest'ultimo da ogni attività federale, per aver tenuto, al termine dell'incontro disputatosi a Chieri (TO) tra la S. Giorgio Volley Chieri e la A.S.D. Aurora Pallavolo, un comportamento offensivo e minaccioso, tentando di aggredire l'Arbitro Sig.ra Sandra Casazza, aggredendo fisicamente la madre di un giocatore, nonché prendendo a calci le panchine ed altri oggetti presenti sul campo di gioco.



I suddetti comportamenti venivano riportati sia nel referto redatto dall'Arbitro Sig.ra Sandra Casazza, sia nella relazione predisposta dall'Osservatore Regionale Sig. Mauro Lunardon, presente alla partita.

A seguito della comunicazione dell'avvio delle indagini da parte della Procura Federale, il Rinaldi faceva pervenire le proprie deduzioni difensive corredate da alcune dichiarazioni testimoniali rese da soggetti tesserati e non (tutte inizialmente sprovviste dei documenti di riconoscimento dei soggetti dichiaranti, depositati poi nell'udienza tenutasi innanzi la scrivente Commissione).

Chiusa la fase istruttoria la Procura formalizzava il deferimento *de quo* davanti a questa Commissione con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Va innanzitutto evidenziato che l'incolpato viene chiamato a rispondere di quattro condotte illecite distinte, ancorché tenutesi tutte al termine dell'incontro in argomento:

a) insulti e minacce all'Arbitro; b) tentata aggressione all'Arbitro; c) aggressione ai danni di uno spettatore; d) aver preso a calci le panchine ed altri oggetti presenti sul campo di gioco.

Nella propria difesa, il Rinaldi negava recisamente le condotte contestate, prospettando una diversa dinamica dei fatti, corroborata dalle dichiarazioni testimoniali dei soggetti presenti, antitetica a quella offerta dall'Arbitro Casazza e dall'Osservatore.

Lo stesso Rinaldi rappresentava che le condotte sub c) e d) non erano allo stesso addebitabili, in quanto compiute rispettivamente dal Sig. Guido Gilli e dal Vice Presidente del Sodalizio Aurora Pallavolo Venaria, Sig. Maurizio Milan, come da questi ultimi ammesso nelle dichiarazioni testimoniali depositate.

Il Sig. Rinaldi, inoltre, evidenziava che la ricostruzione dei fatti era inverosimile in quanto lo stesso non avrebbe potuto trovarsi in diverse parti del campo nello stesso istante per compiere le predette azioni, pertanto, affermava di non aver tenuto neppure i comportamenti sub a) e b), ma di essere semplicemente sceso nel campo di gioco, al termine della gara, insieme alla sua famiglia, per recarsi verso l'uscita della palestra.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente il contenuto ed il tenore delle dichiarazioni testimoniali rilasciate, non le ritiene rilevanti in quanto provenienti in parte da soggetti non tesserati, e quindi inammissibili, e in parte da tesserati della stessa A.S.D. Aurora, sodalizio soggetto ad irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del G.U.R. C.P. FIPAV Piemonte per fatti accaduti proprio durante la gara di cui trattasi e, quindi, non attendibili anche in considerazione dell'evidente stato di concitazione che ha caratterizzato l'incontro.

Peraltro, anche a voler dar credito al contenuto delle dichiarazioni testimoniali depositate, l'assunzione di responsabilità di alcune delle condotte ascritte al Rinaldi da parte di altri tesserati non esclude che quest'ultimo abbia, comunque, posto in essere tali azioni.

L'aggressione alla madre del capitano della squadra e la violenza manifestata contro gli oggetti presenti sul campo da gioco – circostanze, queste, minuziosamente descritte sia all'interno del referto a firma dell'Arbitro sia all'interno della relazione dell'Osservatore - sono, infatti, due eventi che possono essere stati compiuti da più di un soggetto in momenti diversi, data la situazione di particolare concitazione della gara *de qua*.

Tale situazione di particolare conflittualità si evince, peraltro, dalle testimonianze suddette, che attestano chiaramente episodi quali: invasioni di campo, proteste nei



confronti dell'Arbitro, comportamenti irruenti e aggressivi, scambi verbali e insulti provenienti da entrambe le tifoserie.

Le testimonianze depositate agli atti non sono quindi idonee a superare le risultanze del rapporto arbitrale, nel quale vengono descritte in maniera univoca tutte le circostanze rilevanti per l'ordinamento sportivo che si sono verificate nel corso della gara, e che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della stessa.

Questa Commissione, infatti, ha sempre ritenuto che, al fine di poter superare le risultanze di un referto arbitrale, sia necessaria una specifica allegazione di fatti e circostanze tali da poter dubitare sulla veridicità di quanto descritto nel referto, il tutto suffragato da una prova estremamente rigorosa in ordine alle circostanze dedotte.

D'altronde, la ricostruzione della vicenda da parte della Sig.ra Casazza trova precisa e concordante conferma nella relazione predisposta dall'Osservatore Lunardon, all'interno della quale il Sig. Lunardon ha, peraltro, dichiarato espressamente di aver identificato il Sig. Rinaldi quale autore dei comportamenti *de quibus*, in quanto "*da me conosciuto*".

Posto quanto sopra, il comportamento tenuto al termine della gara da parte del tesserato Rinaldi non può essere in alcun modo minimizzato in quanto rappresenta una violazione del principio di lealtà e probità sportiva e una mancanza di rispetto nei confronti della classe arbitrale, soprattutto tenuto conto che lo spirito educativo dovrebbe condurre i tesserati delle società anche quando partecipano alle gare non in veste "ufficiale", ma come "semplici spettatori", a mantenere un comportamento irreprensibile, soprattutto in momenti "critici" della gara e/o in caso di sconfitta, affinché lo stesso si ponga quale esempio positivo per le nuove generazioni;

Anche la più grave svista del direttore di gara, infatti, non può in alcun modo legittimare contegni di tal genere che devono essere stigmatizzati, soprattutto se posti in essere da un tesserato che vanta, come attestato nelle proprie memorie difensive, una esperienza pluriennale, a vario titolo, nell'ambito della pallavolo e che dovrebbe, anzi, mostrare segni di maturità, sportiva ed umana, proprio in situazioni di maggiore pressione.

Si ritengono sussistenti le circostanze aggravanti contestate previste dall'art. 49 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, lett. d) e h).

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Sig. Giovanni Rinaldi la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, compresi i sessanta giorni di presofferto, fino a tutto il 13 aprile 2014.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 13 Febbraio 2014